



Bruxelles, 22.10.2013
COM(2013) 726 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

**30^a RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (2012)**

{SWD(2013) 432 final}
{SWD(2013) 433 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

30^a RELAZIONE ANNUALE SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (2012)

INTRODUZIONE

L'effettiva applicazione del diritto dell'UE è essenziale per consentire all'Unione europea di realizzare i suoi obiettivi politici. Mentre gli Stati membri sono responsabili del tempestivo e accurato recepimento delle direttive nonché della corretta applicazione e attuazione dell'intero *acquis*¹, la Commissione deve monitorare gli sforzi degli Stati membri e garantire il rispetto del diritto dell'UE da parte della loro legislazione.

La Commissione dispone di un'ampia gamma di strumenti per valutare l'adeguata attuazione delle politiche dell'UE. Si basa altresì sulle informazioni di cittadini, imprese, ONG e di altri soggetti interessati che indicano i potenziali problemi relativi all'applicazione del diritto dell'UE. Per molte di queste questioni, la Commissione collabora da vicino con gli Stati membri per trovare una soluzione efficiente e soddisfacente senza ricorrere ad azioni giuridiche formali. Se tale partenariato non produce i risultati auspicati e se gli Stati membri non rispettano i loro obblighi nell'ambito del diritto dell'UE, la Commissione avvia procedure d'infrazione formali (ai sensi dell'articolo 258 del TFUE²). Nell'eventualità in cui i casi vengano deferiti alla Corte ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE per non aver rispettato una sentenza previa, e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, per ritardo di recepimento di direttive, la Commissione può proporre sanzioni che poi vengono comminate dalla Corte.

La 30^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea analizza i risultati ottenuti nei principali aspetti dell'applicazione del diritto dell'UE mettendo in evidenza le questioni strategiche. I risultati e le sfide nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'UE sono suddivisi per Stato membro e area tematica nei documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la presente relazione.

1. RECEPIMENTO DI DIRETTIVE

1.1. Panoramica dell'attività di recepimento del 2012

La riduzione dei ritardi di recepimento costituisce una priorità della Commissione³, la quale propone ammende nel quadro del regime sanzionatorio speciale di cui all'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE nei confronti degli Stati membri in caso di ritardo nel recepimento di direttive (dettagli al punto 1.2 riportato di seguito).

Il numero di direttive da recepire nel 2012 è stato inferiore rispetto a quello degli anni precedenti (56 direttive rispetto a 131 nel 2011 e 111 nel 2010). Di conseguenza, anche il numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento ha registrato nel 2012 un calo rispetto all'anno precedente (447 procedure d'infrazione per ritardo di recepimento nel 2012


¹ Alla fine del 2012 l'*acquis* dell'Unione europea comprendeva 9 576 regolamenti (2011: quasi 8 900) e 1 989 direttive (2011: quasi 1 900) in aggiunta al diritto primario (i trattati).

² Occorre osservare che è possibile avviare procedure d'infrazione anche in base ad altre disposizioni del diritto dell'UE, per esempio ai sensi dell'articolo 106 del TFUE in combinato disposto con gli articoli 101 o 102 del TFUE.

³ Comunicazione della Commissione – “Un'Europa dei risultati – applicazione del diritto comunitario”, [COM\(2007\)502 def.](#), pag. 9.

rispetto alle 1 185 nel 2011 e 855 nel 2010). Alla fine del 2012 risultavano aperti 418 procedimenti per ritardo di recepimento, con una diminuzione del 45% rispetto ai 763 procedimenti della fine del 2011.

Il grafico riportato di seguito contiene le cifre principali⁴ riguardanti le procedure d'infrazione per ritardo di recepimento avviate dalla Commissione nel corso del 2012:



Nella seguente tabella sono mostrate le procedure d'infrazione per ritardo di recepimento per Stato membro⁵:

⁴ Dalla somma tra il numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento aperte nel 2011 e di quelle nuove del 2012 ($763+447 = 1\ 210$) si sottrae il numero di procedure archiviate ($1\ 210-792 = 418$).

⁵ La tabella riportata di seguito indica il numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento aperte al 31 dicembre 2012, indipendentemente dall'anno in cui è stata avviata la procedura stessa. Al contrario, la sezione "Recepimento di direttive" nelle pagine relative agli Stati membri della Parte I del documento di lavoro dei servizi della Commissione mostra il numero di *nuove* procedure d'infrazione per ritardo di recepimento avviate nei confronti degli Stati membri *nel 2012*.



I quattro settori in cui è stato avviato il maggior numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento nel 2012 sono stati: trasporti (115 procedure), salute e consumatori (108), ambiente (63) e mercato interno e servizi (53).

Per talune direttive sono state avviate procedure d'infrazione per ritardo di recepimento contro più di due terzi degli Stati membri. La Commissione ha, per esempio, avviato procedure d'infrazione per ritardo di recepimento nei confronti di 24 Stati membri in relazione alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia⁶.

Analogamente, nell'ambito della cosiddetta direttiva Omnibus I⁷, sono stati interessati da procedure d'infrazione per ritardo di recepimento 23 Stati membri; 20 procedure sono state avviate per la direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale⁸ mentre la direttiva che modifica il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁹ ha determinato l'avvio di 19 procedure. Infine, 18 Stati membri hanno ricevuto la lettera di messa in mora per ritardo di recepimento delle modifiche della cosiddetta direttiva sul prospetto¹⁰.

⁶ [Direttiva 2010/31/UE](#) sulla prestazione energetica nell'edilizia.

⁷ [Direttiva 2010/78/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica di diverse direttive per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

⁸ [Direttiva 2010/40/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

⁹ [Direttiva 2010/84/UE](#) che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

¹⁰ [Direttiva 2010/73/UE](#) recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

1.2. Deferimento alla Corte ai sensi dell'articolo 258 e dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE

A norma dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, in caso di rinvio alla Corte di una procedura d'infrazione per ritardo di recepimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Commissione può specificare sanzioni pecuniarie senza dover attendere una prima sentenza¹¹. L'obiettivo di questa innovazione del trattato di Lisbona è stimolare maggiormente gli Stati membri ad attuare le direttive nei termini fissati dal legislatore.

Nel 2012 la Commissione ha rinviato alla Corte varie procedure di infrazione per ritardo di recepimento richiedendo il versamento di penalità ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. Nel 2012 sono stati coinvolti in 35 decisioni di questo tipo 12 Stati membri: Polonia (10 casi), Slovenia (5), Paesi Bassi, Finlandia (4 ciascuno), Belgio, Cipro (3 ciascuno), Germania, Bulgaria, Slovacchia, Lussemburgo, Portogallo e Ungheria (uno ciascuno). La penalità giornaliera proposta oscillava tra 5 909,40 EUR a 315 036,54 EUR. Non è stato richiesto il pagamento di somme forfettarie.

I profili di infrazione degli Stati membri nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (Parte I) contengono informazioni più dettagliate in merito a questi casi.

2. RECEPIMENTO NON CORRETTO E APPLICAZIONE INADEGUATA DELLE NORME DELL'UE

Se la Commissione, in qualità di custode dei trattati, conduce le proprie indagini per rilevare infrazioni del diritto dell'UE (punto 2.1.2), i cittadini, le imprese e le organizzazioni di soggetti interessati apportano un importante contributo all'attività di controllo riferendo carenze riscontrate nel recepimento e/o nell'applicazione del diritto dell'UE da parte delle autorità degli Stati membri (cfr. denunce al punto 2.1.1). Una volta rilevati, i problemi vengono esaminati attraverso discussioni bilaterali tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di correggerli utilizzando la piattaforma EU Pilot (punto 2.1.3).

2.1. Individuazione di problemi e soluzioni informali

2.1.1. Denunce


Cittadini, imprese, ONG o altre organizzazioni presentano frequentemente denunce alla Commissione. La Commissione ha stabilito le sue norme per il trattamento delle denunce in una comunicazione elaborata nel 2002. Il miglioramento e ampliamento dei metodi per registrare e trattare la corrispondenza dai denunciatori in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione, l'entrata in vigore del TFUE e la necessità di alcuni chiarimenti linguistici hanno richiesto un aggiornamento.

Tale comunicazione è stata aggiornata a giugno 2012¹². Essa mantiene il quadro generale esistente per la gestione delle denunce. Riafferma le misure amministrative che la Commissione deve soddisfare nella gestione delle denunce ivi compresa l'opportuna registrazione di ogni denuncia ricevuta, l'invio dell'avviso di ricevimento, l'obbligo di informare il denunciante su ogni fase del procedimento avviato dalla Commissione nel trattamento della sua denuncia, la comunicazione in via preliminare al denunciante dell'archiviazione della pratica.

¹¹ [Comunicazione](#) della Commissione - Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.

¹² Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione, [COM\(2012\) 154 final](#).

Nel grafico illustrato di seguito vengono visualizzati i dati principali¹³ relativi alle denunce dei cittadini nel 2012:



3 141 nuove denunce – I tre Stati membri contro i quali è stato presentato il numero più elevato di denunce sono stati: Italia (438), Spagna (306) e Francia (242). Analogamente al 2011, i cittadini, le imprese e le organizzazioni hanno riferito irregolarità, in particolare in relazione ad ambiente, giustizia nonché mercato interno e servizi (rispettivamente 588, 491 e 462 denunce).

2 859 denunce trattate – A seguito di una valutazione iniziale di oltre 2 800 denunce presentate nel 2012, la Commissione ha avviato discussioni bilaterali con lo Stato membro interessato in relazione a 621 denunce per chiarire se le norme dell’UE erano state violate¹⁴. Le denunce che hanno condotto a discussioni bilaterali sono state più frequentemente connesse ad ambiente, mercato interno e servizi nonché a fiscalità e unione doganale (rispettivamente 131, 130 e 92 casi aperti nel quadro del progetto EU Pilot).

Le petizioni dei cittadini al Parlamento europeo nonché le interrogazioni dei membri del Parlamento hanno potuto anche mettere in evidenza le carenze percepite nel modo in cui gli Stati membri applicano il diritto dell’UE. Le questioni sollevate più di frequente sono state quelle ambientali. Su tale base, la Commissione ha inviato due lettere di messa in mora a norma dell’articolo 258 del TFUE (a Regno Unito e Grecia) ed ha avviato ulteriori 22 indagini nell’ambito di EU Pilot. La Commissione ha ricevuto sette petizioni dal Parlamento europeo in relazione alla politica regionale e quattro su questioni relative a salute e consumatori. Sono stati aperti due casi EU Pilot a seguito di interrogazioni scritte del Parlamento nel settore dell’agricoltura, due nel mercato interno e tre nei trasporti.

¹³ Dalla somma tra il numero di denunce aperte nel 2011 e quello delle nuove denunce del 2012 ($2\,234 + 3\,141 = 5\,375$) si sottrae il numero di denunce trattate ($5\,375 - 2\,859 = 2\,516$).

¹⁴ Il resto delle denunce non è stato ulteriormente trattato poiché non si era verificata alcuna violazione delle norme dell’UE o la Commissione non era competente in materia oppure la corrispondenza inviata non poteva essere considerata denuncia. Va altresì osservato che in casi urgenti ed eccezionali, la Commissione può decidere di indirizzare una lettera di messa in mora (articolo 258 del TFUE) allo Stato membro senza previa discussione bilaterale.

Informazioni più dettagliate sulle petizioni e le interrogazioni scritte vengono fornite nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (Parte II, pagine relative ad ambiente, agricoltura, mercato interno e servizi, trasporti, giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, politica regionale nonché salute e consumatori).


2.1.2. *Procedimenti d'ufficio*

Anche gli accertamenti propri della Commissione rivelano possibili infrazioni del diritto dell'UE. Analogamente a quanto avviene con le denunce, la Commissione avvia in primo luogo una discussione bilaterale con lo Stato membro interessato al fine di trovare una soluzione conforme al diritto dell'UE. Nel 2012 sono state avviate 791 indagini. I tre settori in cui è stato individuato il maggior numero di possibili infrazioni sono stati ambiente, mercato interno e servizi e trasporti (rispettivamente 386, 196 e 164 nuovi casi). Gli Stati membri principalmente interessati sono stati Francia, Spagna e Italia (rispettivamente 112, 110 e 107 nuovi casi).

2.1.3. *Partenariato con gli Stati membri: EU Pilot*

EU Pilot è un'iniziativa della Commissione finalizzata a rispondere ai quesiti e a individuare soluzioni ai problemi connessi all'applicazione del diritto dell'UE. Il progetto è sostenuto da una banca dati e da uno strumento di comunicazione on-line. EU Pilot offre la possibilità di risolvere i problemi prima di accedere a procedure d'infrazione formali. Tenendo conto che i casi dovrebbero, in linea di massima, essere trattati entro 20 settimane, il dialogo nell'ambito di EU Pilot agevola la rapida risoluzione dei problemi a vantaggio di cittadini e imprese permettendo il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

La graduale integrazione degli Stati membri a EU Pilot è terminata a giugno 2012, quando gli ultimi due Stati membri restanti, Lussemburgo e Malta, hanno aderito al sistema. Di conseguenza, tutti gli Stati membri partecipano al progetto EU Pilot. Il grafico riportato di seguito contiene le cifre principali di EU Pilot per il 2012¹⁵:



¹⁵ Dalla somma dei casi EU Pilot aperti nel 2011 e dei nuovi casi EU Pilot del 2012 (1 096+1 405 = 2 501) si sottrae il numero dei casi trattati (2 501-1 175 = 1 326).

1 405 nuovi procedimenti nel 2012 – Questa cifra si compone di 621 denunce confermate dalla Commissione e 784 nuovi procedimenti d’ufficio.

1 175 casi chiusi nel corso del 2012 – Dei 1 175 casi EU Pilot nel 2012, la Commissione ne ha chiusi 803 a seguito di una risposta soddisfacente da parte dello Stato membro. Il tasso dei casi risolti per gli Stati membri è stato quindi del 68,34%, pari a una diminuzione del 4,16% rispetto al tasso registrato nel 2011 del 72,5%¹⁶.

1 326 casi rimasti pendenti – Alla fine del 2012 la maggior parte dei casi EU Pilot riguardavano l’Italia (135), seguita da Spagna (107) e Grecia (82). Dal punto di vista dei settori politici, l’ambiente è rimasto quello maggiormente interessato con 400 procedure avviate, seguito da mercato interno e servizi (176) e da giustizia e diritti fondamentali (125).

Nel 2012 la Commissione ha chiuso 334 casi EU Pilot avviando procedure d’infrazione formali. Non sono state trovate soluzioni per 84 casi relativi all’ambiente, per 42 relativi a fiscalità e unione doganale e per 42 relativi ai trasporti. Italia, Francia e Spagna hanno registrato il numero più elevato di ricorsi ai procedimenti d’infrazione (rispettivamente 29, 28 e 26 casi).

Solo due procedure d’infrazione formali sono state avviate direttamente dalla Commissione nel 2012, mediante l’invio di una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, senza il ricorso a EU Pilot¹⁷.

2.2. Procedure d’infrazione

Se uno Stato membro non pone rimedio all’asserita violazione del diritto dell’UE, la Commissione avvia procedure d’infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE¹⁸ e può eventualmente rinviare la controversia alla Corte di giustizia dell’Unione europea (la “Corte”).

Alla fine del 2012, risultavano aperti 1 343 procedimenti d’infrazione¹⁹. Il numero di procedimenti d’infrazione aperti ha continuato a diminuire, da quasi 2 900 casi nel 2009 a 2 100 casi nel 2010 e 1 775 casi nel 2011. Nei grafici illustrati di seguito il numero totale di procedimenti d’infrazione e di infrazioni per ritardo di recepimento è ripartito in base agli Stati membri e ai settori:


¹⁶ Relazione della Commissione – 29^a Relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione europea (2011), [COM\(2012\) 714 final](#), pag. 8.

¹⁷ Entrambi i casi hanno interessato misure ungheresi. Ulteriori dettagli sono reperibili nella pagina degli Stati membri relativa all’Ungheria di cui alla Parte I del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

¹⁸ Oppure in conformità di altre disposizioni del TFUE, si veda la nota a piè di pagina n. 2 di cui sopra.


¹⁹ Sono incluse tutte le procedure in cui lo Stato membro ha ricevuto almeno una lettera di messa in mora dalla Commissione a norma dell’articolo 258 del TFUE.

Numero di infrazioni nell'UE-27
(31 dicembre 2012)



* PIRR - Procedure d'infrazione per ritardo di recepimento

I quattro settori più soggetti a infrazioni nel 2012



Le discussioni tra lo Stato membro e la Commissione continuano durante la procedura formale, al fine di conformare il diritto nazionale o la sua applicazione alla legislazione dell'UE. Secondo le statistiche, gli Stati membri si sforzano seriamente di risolvere le loro procedure d'infrazione senza il ricorso alla Corte²⁰. Nel corso del 2012:

²⁰

I seguenti dati sono stati calcolati per tutti i procedimenti d'infrazione indipendentemente dalla loro origine (ossia, denuncia, iniziativa propria della Commissione o ritardo di recepimento di direttive da parte degli Stati membri).

- la Commissione ha concluso 661 procedure d'infrazione dopo l'invio della lettera di messa in mora;
- 359 casi sono stati risolti dopo l'invio del parere motivato allo Stato membro e
- 42 procedure d'infrazione sono state chiuse (o ritirate dalla Corte) a seguito della decisione della Commissione di rinviare la causa dinanzi alla Corte.

Nel complesso, sono stati chiusi 1 062 procedimenti d'infrazione, poiché lo Stato membro interessato ha dimostrato di rispettare il diritto dell'UE. Nel 2012 la Corte ha emesso 46 sentenze a norma dell'articolo 258 del TFUE, delle quali 42 (91%) sono state a favore della Commissione. La Corte ha emesso il maggior numero di sentenze nei confronti di Belgio (delle 6, 1 è stata a favore dello Stato membro), Portogallo (5/0), Paesi Bassi (4/1) e Francia (4/0). Ambiente (16), fiscalità e unione doganale (11) nonché mercato interno e servizi (6) sono stati i tre settori interessati dal maggior numero di sentenze della Corte nel corso del 2012.

Se gli Stati membri spesso adottano le misure necessarie per soddisfare la sentenza della Corte in modo tempestivo, alla fine del 2012 la Commissione aveva ancora 128 procedure d'infrazione aperte, poiché non era stato ancora possibile confermare se gli Stati membri interessati avessero rispettato le sentenze della Corte ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Gran parte di questi procedimenti ha interessato il Portogallo (14), la Grecia (13) e la Spagna (12) e ha riguardato ambiente (54), mercato interno e servizi (17) nonché fiscalità e unione doganale (16).

Di questi 128 casi, 11 erano già stati deferiti alla Corte per la seconda volta. La Corte di giustizia ha emesso lo scorso anno tre sentenze nell'ambito dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE, due contro l'Irlanda²¹ e una contro la Spagna²². In linea di massima, una sentenza della Corte a norma dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE può comminare il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità (giornaliera) allo Stato membro inadempiente. Quest'ultimo deve pagare immediatamente la somma forfettaria nonché la penalità giornaliera fino a quando non si conforma pienamente alla prima e seconda sentenza della Corte.

3. SVILUPPI DELLE POLITICHE

3.1. Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea

I legislatori europei devono essere attenti agli eccessivi oneri e lungaggini burocratiche. In una comunicazione²³ pubblicata alla fine del 2012, la Commissione ha lanciato il suo Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme – REFIT) rafforzando i suoi strumenti per legiferare con intelligenza e la sua governance. Esso prevede:

- migliore assistenza agli Stati membri nel recepimento delle direttive dell'UE (ivi compresi i piani di attuazione);

²¹ Commissione europea contro Irlanda, causa [C-374/11](#) (pagamento di una somma forfettaria: 2 000 000 EUR; penalità giornaliera: 12 000 EUR al giorno) e [C-279/11](#) (pagamento di una somma forfettaria: 1 500 000 EUR).

²² Commissione europea contro Spagna, causa [C-610/10](#) (pagamento di una somma forfettaria: 20 000 000 EUR; penalità giornaliera: 50 000 al giorno fino al rispetto della sentenza della Corte).

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea, [COM\(2012\) 746 final \(12 dicembre 2012\)](#).

- valutazione della conformità delle norme nazionali di attuazione più sistematica e basata sui rischi;
- rapidi meccanismi di risoluzione dei problemi prima del ricorso ad azioni giuridiche formali (garantiti da EU Pilot).

3.2. Migliore governance per il mercato unico

Dal 2001 in poi, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea hanno convenuto su vari obiettivi che gli Stati membri dovrebbero conseguire per migliorare i loro risultati in materia di recepimento relativamente all'attuazione della normativa dell'UE sul mercato unico. [Il quadro di valutazione del mercato interno](#) valuta regolarmente i risultati degli Stati membri in relazione agli obiettivi del mercato unico²⁴.

Sono stati compiuti importanti passi in avanti anche in relazione alla governance del mercato unico. “Le norme chiave relative al mercato unico dell'UE” vengono elencate nell'allegato della comunicazione sulla governance del mercato unico adottata a giugno 2012²⁵. Per accelerare il pieno rispetto da parte degli Stati membri delle norme sul mercato unico dell'UE, la comunicazione ha identificato nuovi obiettivi per il trattamento delle infrazioni della normativa chiave relativa al mercato unico dell'UE:

- “tolleranza zero” (0%) in relazione al recepimento tempestivo e corretto della normativa chiave in materia di mercato unico dell'UE. Questo obiettivo è più rigido rispetto al deficit generale di recepimento dell'1% concordato in relazione alla normativa relativa al mercato unico dell'UE;
- riduzione della durata delle procedure d'infrazione a 18 mesi;
- piena conformità con le sentenze della Corte entro 12 mesi.

La Commissione ha individuato le procedure d'infrazione che interessano le normative in materia di mercato unico dell'UE e ha incentrato i suoi sforzi per ottenere la piena attuazione di tali norme.

Inoltre, la comunicazione incoraggia gli Stati membri a trasmettere progetti di misure di attuazione e documenti esplicativi (cfr. punto 3.3 di seguito) in relazione alle principali norme in materia di mercato unico dell'UE.

3.3. Documenti esplicativi per le direttive recepite dagli Stati membri

La relazione annuale del 2011²⁶ ha descritto la soluzione concordata dalle istituzioni dell'UE, nella forma di dichiarazioni politiche comuni, in relazione alla trasmissione di “*documenti esplicativi*”²⁷ da parte delle autorità degli Stati membri al momento della notifica delle loro misure di recepimento per una determinata direttiva.

²⁴ Nel [quadro di valutazione del mercato interno](#) sono reperibili sia gli sviluppi storici che i tassi di riferimento esatti.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una governance per il mercato unico, [COM\(2012\) 259](#).

²⁶ Relazione della Commissione – 29^a Relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011), [COM\(2012\) 714 final](#), pag. 12.

²⁷ I documenti esplicativi devono illustrare la relazione tra le norme di recepimento nazionali e le disposizioni specifiche di una determinata direttiva. Possono assumere la forma di una tavola di concordanza.

Gli Stati membri vengono invitati a spiegare come le loro norme nazionali di recepimento hanno risposto agli obiettivi definiti in varie direttive. Tra gli esempi figurano:

- la direttiva sull'efficienza energetica²⁸;
- la direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose²⁹; e
- la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche³⁰.

Come concordato nelle dichiarazioni politiche comuni, la Commissione riferirà sull'attuazione di questi strumenti entro il 1° novembre 2013.

4. CONCLUSIONI

Gli Stati membri devono ancora affrontare importanti sfide in relazione al rispetto del diritto dell'UE. Nel 2012 si è registrata una significativa riduzione del numero di procedure d'infrazione per ritardo di recepimento, distribuita proporzionalmente tra gli Stati membri. I risultati del recepimento dei Paesi Bassi e della Svezia sono particolarmente migliorati, ma, in generale, la posizione degli Stati membri in relazione alle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento non è cambiata. Nonostante la tendenza positiva, deve essere recepito e attuato ancora un grande numero di direttive. Gli Stati membri sono perciò invitati a mantenere i loro sforzi per recepire il diritto dell'UE in modo corretto.

Gli Stati membri hanno dimostrato una grande volontà di risolvere i problemi prima dell'avvio di procedure formali. Con la partecipazione di Malta e Lussemburgo, tutti e 27 gli Stati membri aderiscono ora a EU Pilot, la piattaforma online gestita dalla Commissione per fornire assistenza nella rapida risoluzione dei problemi. Gli scambi di opinioni nell'ambito di EU Pilot hanno consentito la rapida risoluzione di quasi 1 200 potenziali procedimenti d'infrazione nel 2012.

Congiuntamente alla riduzione del numero di procedure formali d'infrazione, si sono registrati anche meno casi di deferimento alla Corte da parte della Commissione. La posizione generale degli Stati membri in relazione al numero totale delle infrazioni non è sostanzialmente cambiata: gli Stati membri che hanno registrato il minore e maggior numero di procedimenti d'infrazione avevano risultati simili nell'anno precedente. Ambiente, trasporti, fiscalità e mercato interno sono rimasti i settori in cui più di frequente la Commissione ha avviato procedure d'infrazione.

Tale tendenza generale è parzialmente attribuibile alla positiva cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Quando la Commissione ha avviato procedure formali, gli Stati membri hanno fatto sforzi supplementari per conformarsi al diritto dell'UE.

La Commissione, in qualità di custode dei trattati, continuerà a controllare attivamente l'applicazione del diritto dell'Unione. L'adeguata attuazione costituisce un ingrediente indispensabile per l'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione.

²⁸ Direttiva [2012/27/UE](#) sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

²⁹ Direttiva [2012/18/UE](#) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.

³⁰ Direttiva [2012/19/UE](#) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).